

Regolamento recante “Disciplina del Trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura” adottato ai sensi degli articoli 20, *comma 2 e 21, comma 2* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

VISTO il decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 454 che istituisce il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA, ente pubblico non economico.

VISTO lo Statuto del CRA approvato con D.I. del 5 marzo 2004 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica ed il Ministro della Economia e delle Finanze , sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e funzionamento e il Regolamento di amministrazione e contabilità del CRA approvati con decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica ed il Ministro della Economia e delle Finanze del 1 ottobre 2004;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito denominato più brevemente “Codice”;

VISTO l’articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice, il quale individua i dati sensibili;

VISTO l’articolo 4, comma 1, lettera e), del Codice, il quale individua i dati giudiziari;

VISTI gli articoli 20, comma 2 , e 21 comma 2, del Codice, stabiliscono, tra l’altro, che “nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi...”;

VISTO il medesimo art.20, comma 2, del Codice, il quale prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art.22 del citato Codice in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

1. trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute , caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
2. raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;

3. verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
4. trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
5. conservino i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedano il loro utilizzo;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 154, comma 1, lettera g) del Codice medesimo;

RITENUTO che lo stesso art. 20, comma 4 del Codice prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata ed integrata periodicamente;

VISTA l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte dei privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 2 del 3 Gennaio 2006;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione e la diffusione;

RITENUTO di individuare analiticamente negli allegati al presente regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Ente e dalle strutture di ricerca afferenti, in particolare le operazioni di comunicazione a terzi nonché di trasferimento dei dati personali e sensibili all'estero ai sensi dell'articolo 43 del Codice, e di diffusione;

VISTE le altre disposizioni contenute nel Codice nonché la normativa comunitaria ed internazionale in materia;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 dell'11 febbraio 2005, pubblicata su G.U. n. 97 del 28 aprile 2005;

VISTO il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali concernente il "trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione" in data 30 giugno 2005, pubblicato su G.U. n. 170 del 23 luglio 2005;

RITENUTO altresì di indicare sistematicamente anche le operazioni ordinarie che questo Ente deve necessariamente svolgere per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, codificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione);

CONSIDERATO che per quanto riguarda tutti i trattamenti di cui sopra si è proceduto alla verifica del rispetto dei principi e delle garanzie contemplate dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le operazioni di cui trattasi o, ove richiesta, all'indicazione dei motivi;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 24.05.2006 e in data 22.02.2007

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. Con il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 comma 2 e 21 comma 2 del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 nonché ai sensi dell'art. 2 del regolamento per il trattamento dei dati personali dell'Ente, sono individuati i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili.

Art. 2 -Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni sopra richiamate , gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti da 1 a 3, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento , nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi individuate nel decreto legislativo n. 196/2003.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi , specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Tutte le operazioni di comunicazione, individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali , nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22 comma 5 del D. lgvo. N. 196/2003).

Art. 3- Riferimenti normativi

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Aggiornamento periodico

1. L'identificazione dei tipi di dati trattati e delle relative operazioni effettuata nel presente regolamento è aggiornata ed integrata quando ciò sia reso necessario da modifiche normative che influiscano sulle funzioni dell'Ente.

ALLEGATO N. 1
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Tentativi di conciliazione, ricorsi e arbitrati in materia di lavoro proposti dai dipendenti dell'amministrazione avanti alle DD.PP.L. (per i tentativi di conciliazione), al giudice del lavoro (per i ricorsi), alle camere arbitrali (per gli arbitrati) competenti per territorio, ovvero ai T.A.R. competenti per territorio (<i>ratione materiae o ratione temporis</i>), nei confronti del CRA e delle unità di ricerca; Procedimenti disciplinari Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Ricorso gerarchico - Ricorso ordinario.
FONTE NORMATIVA
D.Lgs. 454/99; Statuto del CRA; Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CRA; Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CRA; D.Lgs. 165/2001; Codice Civile; Codice di Procedura Civile; Contratti collettivi di lavoro; Codice Penale e Codice Procedura Penale; D.Lgs. 368/2001; CCNL Comparto Personale “Enti e Istituzioni di ricerca e sperimentazione” del 7.4.2001(personale livelli); CCNL “Dirigenza Area 1” del 5.4.2001; Regolamento per i contratti a termine deliberato dal C.d.A.; CCNL Comparto Personale “Aziende Agrarie”;D.P.R. 1199/1971; D.Lgs. 80/1998; L. 80/2005; L. 241/90.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attività sanzionatorie e di tutela; Gestione del rapporto di lavoro. Pari opportunità. Artt. 67, 71, 73 e 112 D. Lgs. 196/2003; Attività di controllo e ispettive (Art.67 del D.Lgs. 196/2003); esercizio del diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (art. 71 lett. b) del D.Lgs. 196/2003).
TIPI DI DATI TRATTATI
- Dati rilevanti l'origine razziale ed etnica; - Dati rilevanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere; - Dati rilevanti convinzioni politiche, sindacali; - Dati rilevanti lo stato di salute (patologie attuali , patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare); - Dati rilevanti la vita sessuale; - Dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento ordinario dei dati ed in particolare:
- Raccolta: 1. presso gli interessati 2. presso terzi. - Elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate
Particolari forme di trattamento diverse da quello ordinario
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- a) Avvocatura dello Stato per le memorie in caso di rappresentanza in giudizio, Direzione Provinciale del Lavoro per tentativo obbligatorio di conciliazione.
- b) Uffici giudiziari di ogni ordine e grado per il giudizio;
- c) Corti dei Conti;
- d) Amministrazioni Vigilanti;
- e) Liberi professionisti ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte;
- f) Ministeri competenti, nel caso in cui venga presentato il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199) nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso in cui oggetto di impugnazione siano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero.

Sintetica descrizione del trattamento e gestione del flusso informativo

Il trattamento dei dati relativi al personale contrattualizzato è effettuato al solo fine dell'esercizio dell'attività di difesa dell'Amministrazione, convenuta dinanzi ai Collegi di Conciliazione su istanza dei dipendenti ovvero convenuta in giudizio dinanzi all'Autorità giudiziaria od amministrativa su ricorso dei medesimi, nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Il trattamento riguarda i dati sensibili e giudiziari relativi ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso ovvero sia oggetto di esposti, accertamenti, visite ispettive o segnalazioni relative ad eventuali violazioni della normativa in materia di pari opportunità.

ALLEGATO N. 2
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
<p>Sistema di gestione delle deleghe e della certificazione della rappresentatività sindacale. Sistema di gestione delle prerogative sindacali (aspettative, mandati, permessi, etc.). Gestione delle procedure di reclutamento; progressione in carriera. Assunzione degli appartenenti alle categorie protette nei ruoli del CRA. Malattia, infortuni, congedi parentali, permessi per motivi personali, permessi ex legge 104/92; congedi per eventi e cause particolari, aspettativa per motivi personali, per cariche pubbliche elettive, per mandato sindacale; tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche; Dipendenza di malattie o infortuni da causa di servizio, inabilità relativa e assoluta al servizio; Cessioni del quinto Pensione di inabilità Anticipi di TFR Concessione di benefici economici</p>
FONTE NORMATIVA
<p>L. 20/5/70, n. 300; L- 12/6/90, n. 146; D.L.vo 19/9/94, n. 626; D.L.vo n. 165/2001; Accordo Collettivo Quadro 7/8/1998; CCNL 7/4/2006 – comparto ricerca. L. n. 131/2003; L. 421/1992; L. 59/1997; L. 340/200; L. 145/2002; L. 1114/1962; DPR 108/2004; DPR 114/2004; DPR 272/2004; DPR 295/2004; DPR 118/2004; D. Lgs. 368/2001; D.L. n. 7/2005, L. n. 80/2006; L. n. 3 /2003; L. n.229/2003; D.L. 136/2004; D.L. n. 115/2005; L. 104/1992; D. Lgs. 165/2001; L. 449/1997; L. 448/1998; L. 488/1999; L. 388/2000; L. 448/ 2001; L. 289/2002; L. 350/2003; L. 311/2004; L. 266/2005; L. 296/2006 L. n. 482/1968; L. n. 68/1999; DPR n. 333/2000; L. n. 80/2006; L.113/1985; D.P.R. n. 1124/1965; L. n. 336/70 ex combattenti ; D.P.R. n. 1092/1973; L. 95/66 L. n. 482/1968; L. n. 68/1999; DPR n. 333/2000; L. n. 80/2006 T.U. 3/1957, d. Leg.vo 165/2001; D. Leg.vo 151/2001; L. 104/1992; D.P.R. 461/2001; L. 335/1995; libro V, titolo II, sez. III c.c.; Leg.vo 368/2001; Regolamento Organizzazione e Funzionamento dell’Ente; CCNL 21.2.2002,7.4.2001 ; CCNL 5.4.2001 “ Area1” Dirigenza, art. 2120 codice civile;</p>
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
<p>Gestione del rapporto di lavoro (art. 112) concessione di benefici (art.68) D. Lgs. n. 196/2003.</p>
TIPI DI DATI TRATTATI
<ul style="list-style-type: none"> - Dati rilevanti l’origine etnica; - Dati rilevanti convinzioni religiose, filosofiche, d’altro genere; - Dati rilevanti convinzioni politiche, sindacali; - Dati rilevanti lo stato di salute (patologie attuali , patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare); - Dati rilevanti la vita sessuale, limitatamente al caso di rettificazione di attribuzione di sesso; - Dati di carattere giudiziario.

OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento ordinario dei dati ed in particolare:
<p>- Raccolta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presso gli interessati 2. presso terzi. <p>- Elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate</p>
Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie
<p>Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Amministrazioni di provenienza dei lavoratori assunti per mobilità ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n. 165/2001; b) Direzioni provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, centri per l'impiego e altri organi competenti, per l'assunzione di disabili o di personale appartenente a categorie protette (L. n. 68/1999); c) Amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco; d) ASL e strutture sanitarie competenti per le visite fiscali e) Commissione medica di verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'accertamento di patologie dipendenti o non da causa di servizio anche per eventuale inabilità all'impiego. f) Organi preposti al riconoscimento delle cause di servizio, ai fini della concessione dell'equo indennizzo o pensione privilegiata; g) Enti assistenziali, previdenziali assicurativi (INPDAP, INPS, INAIL) ed autorità locali di pubblica sicurezza per motivi assistenziali e previdenziali, nonché per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; h) Organizzazioni sindacali, per la gestione delle trattenute sullo stipendio del personale che ha rilasciato delega e dei permessi.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
<p>Il trattamento concerne i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro , inteso come definizione e gestione dello stato giuridico ed economico del personale, nonché di ogni altro rapporto di lavoro di qualunque tipo anche non retribuito od onorario, a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, nonché quali documenti giustificativi delle assenze e dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico.</p> <p>Inoltre i dati relativi allo stato di salute sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla trattazione delle assenze per malattia e infortunio, alla verifica della idoneità fisica all'impiego e quindi all'accertamento di eventuali inidoneità (totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio e liquidazione equo indennizzo, per l'attribuzione di benefici economici o permessi, per il rimborso di spese per cure mediche su richiesta del dipendente e per l'attribuzione del relativo trattamento pensionistico, per l'erogazione di benefici assistenziali.</p> <p>I dati inerenti allo stato di salute possono essere anche riferiti ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui esse costituiscono presupposto per la concessione di permessi o altri benefici di legge.</p> <p>Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose può essere indispensabile per svolgere le</p>

attività relative alla concessione di permessi per le festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati concernenti convinzioni filosofiche e di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza (dati di archivio).

I dati rilevanti l'origine etnica possono venire in evidenza per l'applicazione della normativa che riconosce particolari benefici agli internati in campo di sterminio (ex combattenti o assimilati) e loro superstiti.

I dati giudiziari vengono trattati nei casi in cui, a seguito di comunicazioni giudiziarie, occorre esaminare se disporre la sospensione dal servizio e instaurare un procedimento disciplinare; inoltre sono trattati nel caso di procedimenti disciplinari.

Il trattamento di dati idonei a rivelare l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali è effettuato per la gestione delle prerogative (permessi, trattenute, aspettative e distacchi) previste dalla legge.

ALLEGATO N. 3
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Tutela salute e sicurezza luoghi di lavoro.
FONTE NORMATIVA
D.P.R. n.547/1955; D.P.R. n.303/1956; D.M. 12/9/1958; Dlgs n. 626/1994; D.M. 14/6/1999 n. 450.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Gestione del rapporto del lavoro; adempie a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, art.112 comma 2, punto e) D.Lgs. n.196/03.
TIPI DI DATI TRATTATI
- Dati rilevanti lo stato di salute (patologie attuali; patologie pregresse)
OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento ordinario dei dati ed in particolare:
- Raccolta: 1. presso gli interessati - Elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate
Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie
Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: a) Comunicazione infortuni sul lavoro agli organi di vigilanza(Asl ed Ispettorato del Lavoro) per eventuali accessi al luogo di lavoro dove si è verificato l'infortunio.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
L'acquisizione ed il trattamento dei dati(afferenti la salute) sono richiesti dalla legge e devono essere, peraltro, annotati su apposito registro tenuto dal medico competente, al fine esclusivo di adempiere agli specifici obblighi e compiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.